


DIRITTOVENTUNO

PERIODICO DI INFORMAZIONE GIURIDICA A DISTRIBUZIONE INTERNA



IN QUESTO NUMERO...

DIGIEC

IN RICORDO DI FALZEA, TIBERIO BENTIVOGLIO

IURISPRUDENTIA

DDL CIRINNÀ, LEGGE BAVAGLIO, RIFORMA PENSIONI, SENT. ALCOLTEST

ATTUALITÀ

REFERENDUM TRIVELLE, RIFORMA BCC, BREXIT

Sommario

EDITORIALE
di Marianna Dicosta

pag 3

PROF. ANGELO FALZEA
Intervista al prof. Attilio Gorassini

pag 4 - 5

TIBERIO BENTIVOGLIO

pag 6

DDL CIRINNÀ

pag 7

LEGGE BAVAGLIO

pag 8

**LA RIFORMA DELLE
PENSIONI**

pag 9

SENT. ALCOLTEST

pag 10

**REFERENDUM
TRIVELLE**

pag 11

RIFORMA BCC

pag 12



BREXIT

pag 13



UN DOVEROSO RICORDO

pag 14



Redazione

Direttore

Giuseppe Abramo

Caporedattore

Francesca Dicosta

Editorialista

Marianna Dicosta

Capiservizio Rubrica Di.Gi.Ec.

Adele Nostro

Capiservizio Rubrica Lurisprudenzia

Gianmarco Iaria

Domenico Camera

Capiservizio Rubrica Attualità

Chiara Violi

Fondato da

Gaetano D'Agostino

Giuseppe Abramo

Vignettista

Angela Chiodo

Email: redazione.diritto21@gmail.com



Diritto21

Impaginazione e Stampa

Università Mediterranea

Ufficio Marketing e Comun. Strategica

Viale Amendola 8/b - Reggio Calabria

0965.24687

marketing@unirc.it

di Marianna Dicosta

“La strategia dei mezzi di distrazione di massa”

In un'epoca dove si sostituisce il “comunicare” con il “vedere”, ove tutto ciò che accade è quanto trasmesso in televisione, ciò che è riportato sui giornali e quello che fa tendenza sul web, si è persa la qualità dello spirito critico individuale e dell'antagonismo delle idee, preferendo comodamente attenersi al modello comportamentale cui ci inducono i media. È lecito chiedersi a tal proposito perché ci ostiniamo ancora a chiamare tali strumenti “mezzi di comunicazione”, non sussistendo alcuna forma di reciprocità né scambio tra l'emittente ed il ricevente. La specificazione “di massa” è però per noi intuitiva: ebbene un rapporto esiste nell'ambito di questa particolare attività relazionale, soltanto che non intercorre tra liberi soggetti aperti al confronto, piuttosto tra chi è “sovrano” e chi è “destinatario di sovranità”. Questo ci porta senz'altro a desumere che chi produce i mezzi non fa sempre l'interesse di chi li consuma ma i propri, utilizzando l'arma più subdola ed antica: la persuasione propagandistica.

Accanto al potere legislativo, esecutivo e giudiziario, esiste pertanto un c.d. “quarto potere”: quello dei mezzi di comunicazione di massa che, in qualità di strumenti della vita democratica dovrebbero garantire la pubblicità della vita politica e la corretta formazione dell'opinione pubblica. Di fatto, invece, alcuni intellettuali contemporanei come Herman e Chomsky sostengono che i mass media siano strumenti eticamente scorretti, mediante i quali chi detiene il potere politico è capace di dirigere una nazione intera tenendo sottomesse le folle. I governanti dunque controllano e manipolano l'opinione pubblica avvalendosi di strategie di comunicazione che gli permettono di costituire la c.d. “fabbrica del consenso”, cioè un sistema di propaganda estremamente efficace che risulta essere indispensabile per impedire al pubblico d'impadronirsi delle conoscenze essenziali e per mantenere la sua attenzione su temi senza vera importanza, deviandola quindi dai problemi sociali reali. La strategia che sempre più spesso viene messa in atto è per l'appunto quella della distrazione: si sposta l'interesse del pubblico dai cambiamenti decisi dalle élites politiche ed economiche, alle continue distrazioni ed informazioni insignificanti di cui viene letteralmente “inondato”. Alcuni sociologi hanno inoltre riscontrato

come i media di portata nazionale operino una sorta di fissazione prioritaria di alcune notizie – prescelte, secondo loro, da società commerciali a redditività molto alta e talvolta dalle lobbies del potere – alle quali i media minori devono adeguarsi per via della scarsità delle risorse che hanno a disposizione. Pertanto spesso avviene che determinate istanze sociali siano portate alla ribalta dell'opinione pubblica, ed altre siano adombrate mentre magari, nel frattempo, sono discusse e disciplinate dal Parlamento.

Nelle pagine che seguono di questo numero di Diritto Ventuno, il lettore potrà scorgere la trattazione del DDL che concerne la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze. Pur avendo visto arcobaleni dappertutto ed essendosene parlato non poco, oggetto del dibattito mediatico costruito intorno all'adozione del DDL sono stati soprattutto la pratica del ricorso all'utero in affitto e l'adozione effettuata da parte di una coppia omosessuale. Nonostante il DDL Cirinnà non avesse modificato affatto la disciplina previgente su questi due punti, i mass media invece non hanno fatto altro che porci questi due tipi di problemi.

Andando più avanti, si leggerà di un appena accennato disegno di legge delega sulla povertà giunto all'esame della Commissione Lavoro alla Camera, col quale si mira a riordinare tutte le prestazioni legate al reddito: l'assegno di disoccupazione, il sostegno per l'inclusione attiva, l'assegno sociale e la pensione di reversibilità. Ultimamente, ad essere divenuta oggetto di discussione nei talk show, nei telegiornali e specialmente sul web è soltanto la parte del DDL concernente la riforma delle pensioni reversibilità: perché si sta mantenendo il silenzio sulle altre modifiche introdotte dal DDL? Ma soprattutto, perché si è aspettato in qualche modo di chiudere la pagina “unioni civili” per proporre la problematica sulle pensioni di reversibilità?

In questi due casi i media ci hanno e ci stanno informando o distraendo? Esiste veramente il Ministero della Verità di cui parla Orwell in “1984” o è rimasto soltanto un'invenzione letteraria? La risposta a questo interrogativo la lascio al lettore che – mi auguro – saprà darsela anche sfogliando le pagine di questo giornale.

IN RICORDO DELL'ILLUSTRE PROF. ANGELO FALZEA

Intervista al prof. Attilio Gorassini

Alla veneranda età di 101 anni, il mondo del diritto e i cultori delle scienze giuridiche porgono l'ultimo saluto all'esimio prof. Angelo Falzea, pietra miliare del corso di studi di Giurisprudenza per decine di generazioni, venuto a mancare lo scorso mese in terra siciliana.

È stato docente emerito dell'Università di Messina, titolare della cattedra di Istituzioni di Diritto Privato fin dal 1943 e successivamente anche di Diritto Civile. Decano dei civilisti italiani oltre che direttore scientifico de "L'Enciclopedia del Diritto" dal 1997 al 2002, è stato insignito della Laurea Honoris Causa in Scienze Politiche nel 2006 presso l'Università di Siena e del Premio Internazionale Bonino nel 1991. Viene ricordato da studenti e operatori del diritto per le sue opere, tra le quali "Teoria generale del diritto", la cui importanza dottrinale ha permesso di superare i confini nazionali per estendersi all'intero panorama europeo ed internazionale.

Numerosi docenti del Dipartimento di Giurisprudenza ed Economia reggino devono la loro eccellente preparazione ed elevata professionalità agli insegnamenti del prof. Falzea: grazie ai suoi contributi, i manuali del diritto continueranno a formare le future personalità giuridiche della nostra società. Doveroso lo spazio che la rivista giuridica universitaria "Diritto21" riserva al ricordo del prof. Falzea, tramite l'intervista al Prof. Attilio Gorassini, docente di Diritto Privato del Dipartimento reggino che ebbe la fortuna di essere suo allievo.



In quale contesto ha conosciuto il Prof. Angelo Falzea?

L'ho conosciuto da studente, frequentando le lezioni dell'allora "Introduzione alle scienze giuridiche" che aveva una funzione fondamentale nello studio del Diritto, perché coloro che provenivano dagli studi classici o dal liceo scientifico, non avevano minimamente idea di cosa fosse il Diritto. Conoscevamo la legge, qualche aspetto della struttura organizzativa degli enti pubblici o dello Stato, ma del Diritto non conoscevamo nulla.

Il centro universitario messinese è stato per decenni punto di riferimento per generazioni di aspiranti giuristi e fabbrica di talenti nel mondo del diritto. Quanto hanno inciso sulla sua formazione e sulle sue scelte professionali, eccellenze del calibro di Angelo Falzea e di Salvatore Pugliatti?

Ho visto Salvatore Pugliatti solo una volta, ad una conferenza a cui partecipai da studente del primo anno; non ci furono altre occasioni perché morì poco dopo. È sempre stata una figura carismatica quella di Pugliatti, che ha creato e consolidato l'ateneo messinese. Per quanto riguarda Falzea, sicuramente ha inciso profondamente sulle mie scelte di vita, tra cui quella di rimanere all'Università, che non rientrava minimamente nelle mie aspirazioni. Io studiavo per diventare magistrato: se non ci fosse stato il prof. Falzea avrei proseguito per quella strada.

Per quale motivo il Prof. Falzea non accettò mai di concorrere alla carica di rettore dell'ateneo peloritano?

Ci sono due motivi abbastanza evidenti: il primo era legato al fatto che immediatamente dopo Pugliatti era difficile per un suo allievo diventare Rettore. Dopodiché, probabilmente la nuova normativa universitaria ha inciso sulla scelta, perché la carica di rettore, dagli anni 80' in poi, richiedeva dei requisiti ulteriori rispetto a quelli fino ad allora esistenti, tra cui, fondamentalmente, il tempo pieno. Il prof. Falzea, svolgendo egregiamente anche la professione di avvocato, non ha mai

immaginato di diventare Rettore per non rischiare di abbandonare l'attività forense che, per intercederci, ha svolto fino a qualche anno fa, cioè fino all'età di 100 anni.

In una celebre intervista a un quotidiano locale, il Prof. Falzea affermò che nel grande caos delle innovazioni normative, nelle quali si rispecchiano le continue e sempre più radicali novità tecnologiche ed economiche, si avverte la necessità di far conoscere bene agli studenti le grandi categorie giuridiche, che valgono a orientarli nella conoscenza della nuova realtà del diritto. Nella sua carriera di docente universitario, quale contributo ha ricevuto dalla famosissima "Teoria del diritto", da molti riconosciuta come un pilastro della scienza giuridica europea?

È stato quello che mi ha affascinato, probabilmente perché era anche un'impostazione vicina ai miei modi di indagare, non solo nel diritto ma in generale. Si basava fondamentalmente sulla logica generale e in particolare sulla logica matematica a cui il prof. Falzea faceva frequentemente riferimento. Nella ricerca di queste categorie, applicava metodi tipicamente scientifici con una teoria generale che partiva da un aspetto collegato alla fenomenologia: il sistema dei fenomeni, da quelli naturali fino a quelli culturali, e lui distingueva questa duplice valenza della ricerca scientifica. Quest'ultima è stata, è, e rimarrà una delle ricerche più attente circa il ruolo del Diritto nella storia dell'uomo. C'è un paradosso nel Diritto: è una disciplina a sé stante, ma richiede una serie di competenze che, seppur a livelli generali, non possono non far parte del bagaglio del giurista. Se parliamo della difesa dell'ambiente come si fa a non sapere cos'è l'ambiente? Qual è l'ecosistema? Concetti che appartengono totalmente ad altre scienze. Se si parla della salute dell'uomo come si fa a non stabilire quali possano essere i caratteri fondamentali di ciò che appartiene appunto alla salubrità dell'uomo. Quindi il giurista, alla fine, rischia di diventare un "tuttologo" che però deve riuscire a gestire, sotto il profilo prettamente tecnico, queste conoscenze sparse che provengono da altri campi delle scienze. E questo era il fascino di Falzea: possedeva queste aperture ed era bello sentirlo parlare con persone che si occupavano di altri settori completamente diversi dal diritto: mi è capitato in più di un'occasione di vederlo dialogare con dei fisici, con dei chimici, con dei medici, tant'è che lui era un membro dell'Accademia dei Lincei. È stato anche segreta-

rio della stessa Accademia e in quelle occasioni riusciva a capire e annotare questa sua curiosità verso le altre scienze, con la straordinaria capacità di riportare i risultati delle altre discipline in quella giuridica, anche laddove poteva sembrare lontana. Ovviamente il diritto, occupandosi di tutti gli aspetti della vita dell'uomo, prima o poi impatta anche con le altre sfere della conoscenza. Ricordo che il prof. Falzea diceva: "ma è possibile che, vista questa evidente dipendenza del Diritto dalla realtà esterna, non debba avere dei metodi o dei criteri che siano comparabili con la stessa?". E da lì nasce la sua teoria generale, la teoria assiologica del diritto.

Quali benefici per lo studio del diritto possono ancora derivare dalla suddetta teoria, soprattutto nell'ottica dell'inevitabile spinta verso l'europeizzazione della nostra cultura giuridica, in questo "continuo confluire" di diversi sistemi giuridici nell'ambito dell'UE?

La ricerca del prof Falzea, portandosi proprio al livello di Teoria generale del diritto, aleggia sopra gli ordinamenti giuridici, perché cerca delle invarianti che possano evidenziare degli elementi validi in tutti i sistemi giuridici. Lui era un precursore, anche se lui non lo ha mai dichiarato, di quella che viene definita la *fuzzy logic*: "un po' di". Si parte del presupposto che tutti i sistemi giuridici hanno eguali elementi, però alcuni di essi contengono qualcosa in più rispetto ad altri e questa formulazione di elementi sempre uguali ma in quantità differenti permette la differenziazione dei sistemi giuridici. E questa è stata la grande ricerca del prof. Falzea: scoprire le invarianti del Diritto.

Quale ricordo conserva della sua persona e del suo modo di approcciarsi agli studenti?

Era una modalità di approccio non molto facile. Apparteneva ad una categoria e a dei tempi differenti, in cui il professore universitario era "sulla cattedra", non si poneva al livello degli studenti, e questo rapporto distaccato era mantenuto costante anche nei confronti dei suoi allievi. Forse in questo sono stato leggermente privilegiato per un semplice fatto: sono stato il suo ultimo allievo, quando era più avanti con gli anni e quindi più disponibile al dialogo con gli studenti, rispetto al passato.

A cura di Giuseppe Abramo

“L'ERGASTOLO DELLA PAURA: STORIA DI TIBERIO BENTIVOGLIO”

La riflessione della Mediterranea

La storia di Tiberio è lunga più di vent'anni: un ergastolo che si consuma tra le sbarre di una cella invisibile, costruita su mattoni di paura e di solitudine.

Per la *Sanitaria Sant'Elia*, il suo negozio di articoli sanitari e prodotti per la prima infanzia, i problemi cominciano nel lontano 1992, quando l'imprenditore reggino decide di allargarne i locali, senza però andare a togliersi il cappello di fronte a quelli che sarebbero diventati di lì a poco i suoi aguzzini.

È cosa tristemente risaputa infatti che, in Calabria, gli esercizi commerciali non si mettano in piedi seguendo le leggi dello Stato ma quelle della 'ndrangheta. Tiberio non aveva fatto nessun inchino e questo gli era costato il primo furto nei nuovi locali del suo negozio. Da lì ha inizio il suo calvario e ad ogni stazione c'è un incendio, un altro furto, un attentato dinamitardo e addirittura sei colpi di pistola nel 2011: «Gli autori del tentato omicidio ad oggi restano ignoti, mentre io continuo a trascinarvi su una sola gamba in quanto l'altra ha riportato lesioni permanenti...», racconta Tiberio che proprio il giorno dell'attentato, aveva ottenuto la condanna dei malavitosi che aveva denunciato.

Ma non basta, agli atti intimidatori si aggiungono i problemi economici: il risarcimento dei danni (dovuto per legge alle vittime della mafia) tarda ad arrivare, i debiti si sommano ai rifiuti dei grossisti di fornire la merce a credito e a quelli delle banche che non gli concedono nemmeno più mutui o prestiti.

Nessun sostegno neppure da parte della comunità. Anche i suoi compaesani di Condera infatti nel frattempo gli voltano le spalle e la sua clientela diminuisce di giorno in giorno, spaventata dai continui attacchi a Tiberio e intimidita dalla presenza della scorta di terzo livello, assegnata ai soggetti “ad alto rischio” come lui.

È un percorso difficile quello intrapreso dal testimone di

giustizia che fonda nel 2010 il coordinamento antirackett “*ReggioLiberaReggio*”, ma è la strada dei coraggiosi, degli uomini “giusti”, dei calabresi onesti che vogliono dire no allo strapotere mafioso, di chi “si è rotto le palle”, per usare le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà.

La sera del 28 febbraio scorso, Tiberio Bentivoglio torna ad essere però vittima di un nuovo atto intimidatorio: un incendio doloso distrugge il suo deposito e così, tutti noi, perdiamo un'altra battaglia contro quel cancro chiamato 'ndrangheta.

La nostra Università ha deciso di stringersi attorno a Tiberio Bentivoglio e lo ha fatto con un seminario, ispirato alla sua storia, da cui è partita una riflessione di più ampio respiro che comincia con un interrogativo: “*La mafia uccide il futuro?*”. L'incontro, il cui titolo completo - “*Riflessioni sulla condizione giovanile in Calabria*” - è indicativo del tema centrale del dibattito, si è svolto nel pomeriggio di martedì 1 marzo, su iniziativa del prof. Fontana (Diritto del lavoro), e la discussione è stata animata dal prof. Spadaro (Diritto Costituzionale), Vigliani-Ferraro (Diritto Privato Europeo), Capone (Diritto processuale Penale), Gratteri (Economia della criminalità) e Nicaso, esperto di fama mondiale in tema di mafie.

Dopo una prima analisi di natura statistica sui risvolti terribilmente negativi del fenomeno associazionistico-criminale, specialmente in tema di occupazione e di produttività nei territori del Mezzogiorno, si è svolto un coinvolgente dibattito che ha visto inizialmente la partecipazione e l'intervento di ciascun docente relatore, e successivamente il confronto tra numerosi studenti, appartenenti ai diversi anni dei Corsi di Laurea di Giurisprudenza ed Economia.

Non sono mancate nemmeno le critiche nei confronti della politica nazionale, a parere di molti incapace di fornire gli strumenti necessari per una svolta culturale, in grado di cambiare le sorti di questa tormentata terra. Dall'incontro civico presso le aule del Dipartimento è inoltre emersa la necessità di intervenire soprattutto sul contesto territoriale, in quanto l'encomiabile impegno delle forze dell'ordine e della magistratura non potrà mai comunque essere totalmente risolutivo senza un'effettiva collaborazione della società civile.

Da sottolineare, infine, l'iniziativa portata avanti dai rappresentanti degli studenti e dalle associazioni universitarie, riguardante una **raccolta libera e volontaria di fondi** destinata all'impresa di Tiberio Bentivoglio, per consentire la ripresa dell'attività imprenditoriale e soprattutto per lanciare un segnale concreto di legalità e senso civico alla malavita organizzata, che possa partire appunto dall'Università, centro di formazione della classe dirigente del futuro.



A cura di Francesca Dicosta e Giuseppe Abramo

Quasi #lavoltabuona: "si" al ddl CIRINNÀ ma il maxi-emendamento stralcia la Stepchild Adoption



I riflettori sono tutti puntati sul *ddl Cirinnà* che dopo varie polemiche, tra pregiudiziali di costituzionalità e "supercanguri", è approdato finalmente nella sua versione definitiva a Palazzo Madama. Il disegno di legge che, dopo il voto di fiducia al maxi-emendamento, ha ricevuto il "si" del Senato il 25 febbraio scorso, passerà ora alla Camera per la sua approvazione definitiva.

UNIONI CIVILI. Lo scorso 21 luglio 2015 una pronuncia della Corte di Strasburgo aveva definito "non più affidabile" la tutela legale italiana sui diritti degli omosessuali e oggi l'Italia risponde con il disegno di legge più discusso degli ultimi anni.

Se il Cirinnà riuscirà ad ottenere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, le coppie composte da persone dello stesso sesso potranno usufruire del nuovo istituto giuridico di *specifiche "formazioni sociali"* ed essere tutelate in forza dell'art. 2 della nostra Costituzione.

L'unione potrà avvenire di fronte ad un ufficiale di stato e alla presenza di due testimoni e verrà registrata nell'archivio dello stato civile, ferme restando apposite disposizioni sulle cause impeditive, la nullità e lo scioglimento dell'unione civile.

Il testo contiene tutta una serie di **diritti e doveri** reciproci delle parti, perlopiù di natura patrimoniale. Si tratta sostanzialmente di diritti derivanti dal matrimonio civile ed estesi alla nuova disciplina delle unioni omosessuali. Tra questi: il diritto all'assistenza sanitaria e penitenziaria, la previsione dell'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione, il diritto di scegliere un cognome comune, quello al mantenimento e agli alimenti, la possibilità di scegliere il regime patrimoniale dell'unione (che, in mancanza di diversa convenzione, sarà individuato nella comunione dei beni), diritti successori e alla reversibilità delle pensioni.

Il *ddl Cirinnà*, dopo aver vestito i panni di *Cirinnà-bis*, viene ulteriormente ritoccato dal maxi-emendamento. Viene infatti totalmente eliminato l'art. 14 sulla tanto discussa **Stepchild Adoption** che consiste nell'adozione del figlio del coniuge, rasserenando così gli animi di coloro che temevano, come effetto collaterale, un aumento del ricorso alla pratica del c.d. "utero in affitto".

Via anche quello che era l'iniziale art. 3 e che prevedeva l'**obbligo alla fedeltà**, per eliminare qualsiasi omologazione dell'unione civile al matrimonio, su richiesta di alcuni senatori Pd e del Nuovo Centrodestra. Probabilmente proprio per placare gli animi dei risentiti, è già stato sottoscritto un emendamento di una sola riga che recita: «*togliere dall'articolo 143 del Codice Civile il riferimento all'obbligo reciproco di fedeltà tra i coniugi*».

L'approvazione del testo, distante dalla sua formulazione originaria, viene definita "una vittoria con un buco nel cuore" dalla sua prima firmataria, la senatrice Monica Cirinnà, che commenta: "Questa è una legge importantissima, ma penso anche ai figli di tanti amici. Ora dobbiamo fare un secondo passo, siamo a metà della scala". Il Partito Democratico dichiara dunque aperta la battaglia sulle adozioni e annuncia una prossima "riforma complessiva della legge" con l'intento di snellire criteri e procedure di un istituto datato 1983, e di concedere la possibilità di adottare anche alle coppie omosessuali ed ai single.

CONVIVENZE DI FATTO. Il *ddl Cirinnà* non si occupa solo dei diritti arcobaleno, ma anche del rapporto di "convivenza di fatto" per coppie omosessuali ed eterosessuali.

Per i maggiorenni che vivono insieme e che non hanno contratto matrimonio o unione civile sarà infatti possibile stipulare un c.d. **contratto di convivenza**, atto destinato a regolare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Il contratto sarà destinato a risolversi, oltre che per accordo delle parti, recesso unilaterale o morte di uno dei contraenti, anche nel caso in cui si verifichi un matrimonio o unione civile tra i conviventi, o tra uno di loro ed altra persona. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli **alimenti**, qualora questi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti saranno comunque assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Da un calderone pieno di opinioni discordanti, è dunque venuto fuori un testo che tenta di accontentare un po' tutti, coraggioso nell'introdurre diritti finora sconosciuti al nostro ordinamento, ma non così tanto, a parere di chi scrive, per spingersi sino alla Stepchild Adoption. Si compie ad ogni modo un primo passo che avvicina sempre un po' di più il nostro Paese all'Europa sul piano dei diritti civili.

La parola ora passa alla Camera per l'approvazione definitiva.

A cura di Francesca Dicosta

"LEY MORDAZA" BAVAGLIO IN SALSA SPAGNOLA



La pratica giornalistica consegna alla storia delle espressioni colorite, di grande effetto, che permettono di coniugare la necessità di sintesi della notizia ed il suo "appeal" sul pubblico. Da "Tangentopoli" in giù, l'informazione non lesina, nel suo lessico, l'utilizzo di tali espressioni. Ciò che sta più a cuore all'informazione è la sua libertà, e, di conseguenza, la lotta ad ogni forma, diretta o velata, di censura. Come nel caso della "Legge bavaglio", il ddl del 2008 dell'allora guardasigilli Angelino Alfano sulla pubblicazione del testo delle intercettazioni oggetto di indagine giudiziaria. Controverso era il punto 29 del ddl, che disciplinava un fantomatico "diritto di replica" imponendo agli organi di stampa, qualora avessero pubblicato notizie ritenute offensive, la pubblicazione con pari importanza di una replica non modificabile o commentabile. L'espressione "legge bavaglio" ha trovato posto anche nei giornali spagnoli nel corso dello scorso anno; in quel caso, tuttavia, non era la libertà di stampa ad essere messa in discussione. Il governo di Mariano Rajoy ha approvato la "legge sulla sicurezza" presentata dal ministro dell'interno, Jorge Fernandez Diaz, entrata in vigore il 1° luglio 2015; ribattezzata dalla stampa iberica proprio come "ley mordaza" ("legge bavaglio", ndr), prevede 44 fattispecie suddivise in tre categorie (reati minori, reati meno gravi e reati molto gravi) sanzionabili come infrazioni amministrative (senza quindi passare da alcun grado di giudizio) con multe dai cento ai seicentomila euro. Fra i punti più controversi della legge, supportata dai nostalgici franchisti ed osteggiata dall'opposizione, dall'Onu e da associazioni come Greenpeace, Amnesty International e Human Rights Watch, ci sarebbero i divieti di manifestare nelle vicinanze dei palazzi del Congresso, del Senato e delle Assemblee regionali, oltre che l'obbligo di abbandonare raduni e proteste in luoghi pubblici su ordine delle autorità di pubblica sicurezza. È vietato organizzare manifestazioni pubbliche sui social network senza l'autorizzazione delle autorità competenti, ed è sanzionato l'uso non autorizzato di immagini ritraenti gli agenti di pubblica sicurezza. Viene reintrodotta di fatto l'ergastolo attraverso la forma della "Prison permanente revisable"; il "fine pena mai" è assente dall'ordinamento spagnolo sin dall'entrata in vigore della Costituzione del '78, che all'art. 25 n.2 re-

cita (con una formula molto simile al nostro art. 27 c. 3): "Le pene limitative della libertà e le misure di sicurezza dovranno tendere alla rieducazione e al reinserimento sociale[...]". Il provvedimento, sollevato dai partiti di opposizione dinnanzi al Tribunale Costituzionale ancor prima dell'approvazione, non manca di sospetti di illegittimità costituzionale; in particolare, appare il contrasto dal confronto con l'art. 20 n.1 lett. a sulla libertà di espressione e diffusione del pensiero, lett. d sulla libera circolazione delle informazioni, n. 2 sul divieto di censura preventiva, nonché con l'art. 21 n.1 che sancisce la libertà di riunione pacifica e senza armi senza bisogno di autorizzazione preventiva e n.2, secondo cui la pubblica autorità può proibire manifestazioni e riunioni in luoghi pubblici solo quando esistano ragioni fondate di turbativa dell'ordine pubblico, con pericolo per persone o cose. Contrasto che potrebbe rilevarsi anche con gli articoli 17, 18 e 21 della nostra Costituzione; il che porta a supporre che, nel caso in cui la legge fosse stata approvata dal Parlamento Italiano, sarebbe probabilmente finita sotto la scure della Consulta. Tornando agli affari di casa nostra, l'ultimo provvedimento che in ordine di tempo è stato etichettato dalla stampa come "legge bavaglio" è il ddl di riforma del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale che contiene anche la legge delega al governo in tema di intercettazioni telefoniche, approvato alla Camera in prima lettura il 23 settembre 2015. A suscitare l'interesse dell'informazione è proprio la legge delega, che permetterebbe al governo di disciplinare la pubblicazione e divulgazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali oggetto di indagine giudiziaria. Numerose le opinioni a confronto e le proposte avanzate da più parti; fra le ultime, il divieto di pubblicazione di provvedimenti, anteriori al processo, diversi all'ordinanza di custodia cautelare (richiesta del pubblico ministero e informative della polizia giudiziaria), il divieto di pubblicazione dei testi intercettati nei provvedimenti giudiziari, fatta eccezione per le sentenze, l'introduzione del reato di "Pubblicazione arbitraria". Starà al Parlamento ed al Governo disciplinare la materia nel rispetto dei diritti di cronaca e di critica, nonché delle libertà di stampa e di manifestazione del pensiero.

A cura di Gianmarco Iaria

LA RIFORMA DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'



Prima ancora dell'avvento delle costituzioni moderne, gli stati hanno avvertito il bisogno di demandare agli enti c.d. previdenziali o pensionistici, il compito di prendersi cura dei cittadini che hanno raggiunto un'età tale da non poter svolgere egregiamente le mansioni lavorative (età pensionabile). La funzione di tali enti è oggi quella di ricevere, da parte del lavoratore "attivo", una porzione della retribuzione percepita in virtù dello svolgimento di un'attività lavorativa; quest'erogazione darà poi diritto allo stesso soggetto di percepire una prestazione economica, una volta raggiunta l'età pensionabile, in modo da servire al suo sostentamento e ai suoi bisogni.

Parallela e poco conosciuta è invece la funzione delle pensioni di reversibilità introdotta in Italia nel 1939 con la Legge n. 1272. La pensione di reversibilità (detta comunemente "reversibilità") è una prestazione economica, anch'essa con finalità previdenziali, che viene erogata in favore dei familiari superstiti di un pensionato in ragione della morte di quest'ultimo. Da non confondere con la pensione indiretta che spetta, invece, ai familiari del defunto lavoratore non pensionato. La reversibilità è oggi disciplinata dalla L. 335/1995 (legge Dini); questa prevede alcune categorie di aventi diritto, ossia: il **coniuge** superstite anche se separato al momento della morte; i **figli** minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei genitori; i **nipoti** che alla morte del nonno o della nonna erano a loro totale carico. Sono previste inoltre riduzioni percentuali, in alcuni specifici casi, della pensione spettante al defunto. Queste corrispondono a: una riduzione del 40% della pensione se erogata in favore del solo coniuge superstite; una riduzione del 30% se erogata in favore del solo figlio superstite (possedente le caratteristiche sopra viste); una riduzione del 20% se erogata in favore del coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge; del 15% per ogni altro familiare avente diritto; nessuna riduzione, invece, è applicata qualora sia erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli. La somma di denaro che viene erogata ai superstiti, nei modi che abbiamo adesso visto, viene ulteriormente ridotta se il titolare possiede altri redditi. La legge fa riferimento al "minimo INPS" e detta alcune soglie, superate le quali viene effettuato un particolare sistema di riduzioni percentuali (per il 2016 il minimo

INPS è fissato a 501,89 euro mensili, 6524,57 euro annuali). Avremo dunque una ulteriore riduzione del 25%: per redditi che superano di tre volte il minimo INPS (19.573,71 euro); del 40%: per importi pari a quattro volte il minimo INPS (26.098,28 euro); e infine del 50%: per redditi pari a cinque volte il trattamento minimo INPS (32.622,85 euro).

Dal 28 gennaio il consiglio di ministri ha approvato un disegno di legge delega collegato alla legge di stabilità 2016 (c.d. "ddl povertà") avente il compito di contrastare il crescente tasso di povertà all'interno del Paese. Il ddl in esame prevede: una razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e previdenziale e il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali. All'interno del decreto è prevista, tra l'altro, una modifica della disciplina sostanziale delle pensioni di reversibilità. La Commissione Lavoro della camera ha ricevuto, infatti, un disegno di legge delega dal Governo contenente una proposta di modifica della disciplina riguardante la reversibilità. Il ddl prevede che tale istituto – originariamente assegnato in virtù dei contributi versati dal lavoratore – sarà assegnato, oggi, in relazione ai parametri ISEE. Ciò significa, in soldoni, snaturare un istituto che da sempre si è retto su logiche previdenziali, ed oggi rischia di esser considerato come mero contributo assistenziale. Inoltre, secondo quanto previsto dal ddl, il trattamento della reversibilità dovrebbe cambiare nel seguente modo: verrà assegnato il 100% della pensione del defunto in caso di assenza di reddito o di reddito inferiore a 20 mila euro annui; l'80% della pensione del defunto in caso di reddito compreso tra tre e sei volte il trattamento minimo; e il 50% in caso di reddito superiore a sei volte il trattamento minimo.

La portata di tale riforma rischia di essere penalizzante rispetto alla precedente disciplina. Legare l'istituto all'ISEE (cioè al reddito familiare) riduce, non di poco, i soggetti che possono vederne garantito il diritto all'assegnazione. Si aggiunga poi che i parametri ISEE quasi mai corrispondono alla reale situazione economica familiare: basti pensare, infatti, che è sufficiente possedere un immobile, accompagnato magari da uno "stipendio da fame", per esser considerati relativamente benestanti. A parere di chi scrive, tale riforma – evidentemente economica – rischia di produrre effetti disastrosi all'interno dei "classici" rapporti familiari: lo zoccolo duro dell'economia italiana è da sempre costituita da famiglie di piccoli risparmiatori, i quali, rassicurati da un diritto a percepire, nella vecchiaia, una prestazione previdenziale garantiscono a figli e nipoti una sicura, anche se minima, base economica. La riforma in esame spazzerebbe in un sol colpo tutte quelle situazioni così importanti per l'Italia e per gli italiani, per questo ci si augura un attento esame e modifica della stessa.

A cura di Domenico Camera

ALCOLTEST

condanna per lo sfioramento minimo

Con sentenza 11 Febbraio 2016 n.5690, la Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice non può assolvere l'imputato, anche se il tasso alcolico del conducente supera di poco il limite previsto dalla legge. Questa sentenza stabilisce che il giudice può deliberare l'assoluzione definitiva dell'imputato solo quando viene dimostrata la prova della sua innocenza e risulta evidente che non possono essere acquisite prove della sua colpevolezza, mentre è preclusa l'assoluzione nel momento in cui l'infondatezza dell'accusa deve essere provata tramite un esame critico degli elementi che favoriscono la richiesta dell'esercizio dell'azione penale ovvero sulla base di una valutazione di opportunità sul proficuo esercizio sempre dell'azione penale o sulla inoffensività della condotta (Cass. sent. n. 3914/2013).

Nel caso affrontato non ricorre la mancanza assoluta della prova integrabile nelle fasi successive che sola può legittimare un proscioglimento adottato ex art.129 cod. proc. pen. dal Gip investito dalla richiesta ex art.459 cod. proc. pen.

Il giudice delle indagini preliminari non era sicuro dello stato di alterazione del conducente nonostante il tasso alcolico fosse leggermente più alto della soglia penale dello 0,80; lo sfioramento poteva essere causa di un'impresione dello strumento.

La Cassazione ha ricordato che, la contestazione della mancata omologazione dell'alcoltest e il man-

cato deposito della documentazione riguardante la regolarità dell'etilometro, sono semplici eccezioni, insufficienti a far valere l'illecito, poiché è sempre l'automobilista che deve dimostrare il vizio dell'accertamento del tasso alcolico causato da difetti dell'alcoltest o da errori di metodologia nell'esecuzione.

La sentenza stabilisce, confermando la normativa di settore, che gli agenti di polizia hanno l'obbligo di effettuare due verifiche ad un intervallo di cinque minuti e devono essere considerati "importanti, tra i risultati ottenuti, quello con il valore inferiore e i due accertamenti non possono essere sostituiti dalla combinazione di un accertamento tecnico e un controllo sintomatico" (Cass. sent. n. 5690/2016).

Il punto chiave di questa sentenza della Cassazione è il cambiamento importante che intende effettuare rispetto ad un precedente intervento del Tribunale di Napoli.

Infatti quest'ultimo stabilì solo sanzioni amministrative per chi avesse raggiunto un tasso alcolico tra 0,5 e 0,8 g/l, mentre soltanto sopra 0,8 sono previste sanzioni penali minime. Non bisogna infatti dimenticare che il Tribunale di Napoli aveva stabilito che il livello di tolleranza del tasso alcolico variava da persona a persona e si basava su determinati caratteri personali come il peso, l'età, il sesso, il cibo assunto, il tempo intercorso dall'assunzione al test, lo stato di salute etc... Tutti questi fattori possono favorire un alzamento dell'asticella di alcool presente nel sangue.

Il Tribunale di Napoli fa continuamente riferimento a questi requisiti per applicare la sanzione più lieve ovvero quella amministrativa che è prevista nei confronti di colui il quale supera di soli 0,1 g/l anche se l'imputato viene scoperto con quelli che possono essere definiti come gli effetti dell'alcool come "voce impastata" e "alito vinoso". Con questa sentenza, rivoluzionaria a parere dello scrivente, è evidente che sono significativi i cambiamenti che si intendono effettuare. L'alcolismo infatti è una grave piaga sociale che colpisce in modo particolare i giovani e spesso è causa di incidenti mortali. Si spera che questo intervento sia solo il primo di una lunga serie per poter finalmente attenuare e magari mettere fine a questi terribili episodi.



A cura di Domenico Votano

17 APRILE 2016: AL VOTO PER IL REFERENDUM ANTI-TRIVELLE

A cura di Angela Chiodo



La questione sulle trivellazioni in mare per le estrazioni di gas e petrolio (ritornata in auge nel dibattito italiano in questi ultimi tempi a seguito dell'adozione del decreto legge 133/2014, meglio noto

come "Sblocca Italia"), intreccia tematiche che fungono da cartina al tornasole della situazione disastrosa in cui versa il nostro Paese sotto due profili: in primis quello ambientale e, a seguire, quello non meno importante del rapporto tra Governo e Regioni. Per ciò che concerne l'ambiente, il 17 aprile prossimo gli italiani saranno chiamati a pronunciarsi su un aspetto sostanziale della vita del nostro Paese, il suo futuro energetico. Lo scenario, per altro, si presenta a tinte fosche (nero come il petrolio tanto caro al decreto Sblocca Italia) perché la strategia adottata in materia energetica dal Governo Renzi (e dai suoi predecessori) sembra essere restia a promuovere le energie rinnovabili. Nel rapporto tra Stato e Regioni, invece, emerge ancora una volta la difficoltà dello Stato a riconoscere un maggiore margine di autonomia decisionale alle Regioni (e ciò si riflette, in concreto, nell'aumento esponenziale dei conflitti di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale). A suonare il campanello d'allarme in materia di trivellazioni sono stati dieci consigli regionali (di Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise): il doppio rispetto al quorum richiesto dall'art. 75 della Costituzione per proporre il referendum abrogativo di una legge o di un atto avente valore di legge. Successivamente, però, l'Abruzzo si è ritirato dalla lista dei promotori. In sostegno di queste Regioni sono intervenute oltre 200 associazioni ambientaliste tra le quali spiccano Legambiente, Coordinamento Nazionale No Triv, Green Peace Italia (solo per citarne alcune). Numero che, a ben vedere, va oltre la previsione dei "tre o quattro comitatini reazionari" prospettata inizialmente dal Premier Renzi. Dei sei quesiti referendari originari depositati in Cassazione dalle Regioni contrarie alle trivellazioni, ne è rimasto in piedi soltanto uno: esso mira ad eliminare l'art. 35 del Decreto Sviluppo del 2012 che rende possibile la ricerca e l'estrazione del gas e del petrolio entro le 12 miglia marine. La scelta in relazione alla quale dobbiamo pronunciarcì, quindi, sarà se fermare o meno i giacimenti in attività nelle acque territoriali al termine delle concessioni.

È stato mantenuto solo il suddetto quesito in quanto il Governo ha apportato nel dicembre scorso modifiche alla Legge di Stabilità, recependo così (secondo una recente sentenza della Cassazione) i contenuti dei cinque quesiti referendari posti in discussione. Come in una partita a scacchi, la contromossa delle Regioni Basilicata, Sardegna, Veneto, Liguria, Puglia e Campania è stata quella di sollevare il conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte Costituzionale in relazione a due dei quesiti respinti (sul presupposto che la materia oggetto della legge è di competenza delle Regioni in base all'articolo 117 della Costituzione). La Corte si è pronunciata sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione il 9 marzo scorso: i due quesiti referendari concernenti l'uno il "piano delle aree" (ossia lo strumento di pianificazione delle trivellazioni che prevede il coinvolgimento delle Regioni, abolito dal governo con un emendamento alla legge di stabilità), l'altro la durata dei titoli per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma, entrambi contenuti nell'art 38 del decreto Sblocca Italia, sono stati dichiarati per la seconda volta inammissibili e pertanto non saranno oggetto di referendum. La Consulta, in tal caso, non ha dato luogo ad un giudizio di merito: i ricorsi sono stati rigettati perché cinque dei sei delegati promotori degli stessi non sono stati ritenuti idonei a rappresentare la loro Regione in quanto non avevano alle spalle una nuova deliberazione del Consiglio.

Ai fini del referendum è necessario non solo il raggiungimento del quorum previsto dall'art 75 Cost. per la sua validità (occorre che si pronunci la maggioranza dei cittadini aventi diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei deputati), ma anche il conseguimento della maggioranza dei voti validi espressi (escludendo quindi le schede nulle o in bianco): se vincerà il sì, sarà abrogato l'art 6 comma 17 del Codice dell'ambiente in cui si prevede che le trivellazioni continuino fino a quando il giacimento lo consente, bloccando così tutte le concessioni per estrarre petrolio entro le 12 miglia dalla costa italiana alla scadenza dei relativi contratti. A grandi linee, i difensori del Sì fanno leva sull'incidenza che l'estrazione di idrocarburi in mare potrebbe avere sull'intero ecosistema marino e la pesca sostenibile e sulle conseguenze che eventuali incidenti potrebbero provocare in un mare chiuso come il Mediterraneo. Inoltre, ritengono che questa scelta non sarà risolutiva per le nostre sorti energetiche poiché le quantità di petrolio eventualmente estratte soddisferebbero i bisogni energetici degli italiani per sole 7-8 settimane massimo. I sostenitori del NO, invece, sono convinti del fatto che le trivellazioni risolverebbero i problemi di dipendenza energetica del Paese e sarebbero pronti a perseverare ancora l'uso delle fonti energetiche fossili.

La nostra Banca è (o era?) differente

LA SVOLTA DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

A cura di Adele Nostro

C'è poco da fare: le banche sono sempre le protagoniste. Stavolta è il turno delle Banche di Credito Cooperativo, sotto i riflettori per l'ultimo intervento riformatore ad opera del Governo tramite il decreto legge 14 febbraio 2016 n. 18 (arrivato alla conversione in legge dieci giorni prima della scadenza, il 7 aprile), contenente misure urgenti per la riforma delle banche di credito cooperativo e altre disposizioni urgenti per far fronte alle debolezze insite al sistema bancario stesso. Procedendo per gradi, va preliminarmente detto che le BCC sono previste dal Testo Unico Bancario del 1993 che stabilisce che l'esercizio dell'attività bancaria, svolto da società cooperative, è riservato esclusivamente alle Banche Popolari e alle Banche di Credito Cooperativo. Le società cooperative, a norma dell'art. 2511 del codice civile, sono quelle "dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività, invece che con

terzi, direttamente con la società".

Nello specifico, le Banche di Credito Cooperativo devono costituirsi sotto forma di società cooperative per azioni e si distinguono dalle banche ordinarie non solo per la struttura, ma anche per il diverso



sistema di valori distintivi alla base, tra i quali spiccano quelli di solidarietà, partecipazione, *localismo* e *mutualità*; quest'ultima è la parola chiave per comprendere appieno il regime delle cooperative e che trova espresso richiamo nel primo comma dell'articolo 45 della Costituzione, dove viene riconosciuta «la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata». Pertanto, la mancanza di fini di speculazione privata e il reciproco aiutarsi è ciò che fa la differenza: la struttura cooperativa più che puntare a una ripartizione dei dividendi (cioè dei guadagni ottenuti dall'esercizio dell'impresa) alla fine di ogni esercizio sociale, mira ad "agire" nell'interesse degli stessi soci in vari modi, offrendo loro beni o servizi a condizioni più vantaggiose di quelle che si trovano sul mercato: nel caso delle banche, lo scopo mutualistico si realizza tipicamente tramite l'erogazione del credito direttamente ai soci. Tra l'altro, essendo una *banca di Persone* – così si definiscono –, il sacrosanto principio di parità della partecipazione dei soci/clienti si esplica nel

diritto di voto: nelle banche cooperative si vota "per testa" e non "per valore" della quota e il diritto a un voto spetta a ciascun socio a prescindere dal valore delle partecipazioni, che non può essere superiore a 50.000 euro, impedendo così che una disparità tra soci possa essere di ostacolo al raggiungimento degli scopi mutualistici. Ad ogni modo, l'intervento riformatore vuole bypassare le debolezze insite al sistema cooperativo bancario, dovute sia al tipo di attività svolta che non è ritenuta abbastanza stabile, sia alle dimensioni ridotte frutto del localismo che da sempre le ha contraddistinte. Fin qui *nulla quaestio* ma vediamo cosa comporta: la riforma del settore del credito cooperativo prevede l'obbligo di adesione per le BCC ad un gruppo bancario cooperativo - *conditio sine qua non* per il rilascio, da parte della Banca d'Italia, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo - che abbia come capogruppo una *holding* con un patrimonio non inferiore a 1 miliardo di euro. La *holding*, costituita in S.p.A. e che eserciterà l'attività di direzione e controllo sull'intero gruppo, avrà il compito di rendere più solido il sistema grazie all'adozione di strategie comuni e la condivisione dei momenti di crisi. Attenzione però, perché ad alcune banche verrà garantita la libertà di scegliere se aderire o meno al gruppo (è la c.d. clausola della *way out*, particolarmente discussa) a condizione che posseggano un patrimonio netto di almeno 200 milioni, affranchino le riserve con il pagamento di un'imposta straordinaria del 20% e che deliberino la loro trasformazione in società per azioni. Nonostante tutte le buone intenzioni, le polemiche non sono mancate: Pierluigi Bersani considera la riforma "un colpo al cuore al concetto stesso di cooperazione", mentre Luca Lotti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, è invece convinto che l'intervento "sia l'unica soluzione per consolidare il sistema delle BCC". Per Federcasse, l'associazione di categoria delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, servono correttivi perché l'utilizzo delle riserve per una «BCC S.p.A.» non solo violerebbe l'articolo 45 della Costituzione, ma la *de-mutualizzazione* svilirebbe lo stesso spirito cooperativo, per di più in maniera discriminatoria. La riforma avrebbe potuto fare la differenza e certamente sarebbe stata funzionale a far fronte alle debolezze del settore del credito cooperativo, puntando a un miglioramento della *governance* grazie all'accrescimento della competitività e della solidità, tuttavia non si può negare che al Governo viene mossa la critica di essere stato troppo severo, o meglio incapace di bilanciare le esigenze del rafforzamento del sistema bancario cooperativo con il non annichilimento della cooperazione.

ACCORDO UE-UK: BREXIT SCONGIURATA?

A cura di Consuelo Nicoletti

È stato siglato nella notte tra il 19 e il 20 febbraio l'accordo tra Unione Europea e Gran Bretagna, con il quale è stata temporaneamente scongiurata la cosiddetta Brexit, ossia l'uscita del Regno Unito dall'UE. Un accordo sudato e faticoso, frutto di un confronto durato quasi 40 ore e che ha visto contrapposte le istanze del Regno di Elisabetta II e quelle della comunità dei Ventotto. Al termine del dibattito, si è giunti ad un compromesso che accontenta tutti, senza però soddisfare pienamente, nonostante l'adozione unanime. Ma cosa prevede esattamente questo accordo? Diversi sono i punti trattati, alcuni dei quali anche particolarmente scottanti nell'ambito della discussione comunitaria. Posto che diverrà vincolante ed efficace soltanto dopo l'approvazione mediante referendum, indetto per il 23 giugno, esso riconosce alla Gran Bretagna una serie di prerogative, riconducibili a quattro profili fondamentali, di seguito schematizzati per una più immediata comprensione.

Sovranità – L'accordo va a configurare uno status speciale per il Regno Unito, il quale permane nell'Unione a determinate condizioni. Più precisamente, in occasione della prossima revisione dei Trattati, Londra sarà esentata dalla Ever Closer Union, ossia dall'unione sempre più stretta tra gli Stati membri dell'UE, il principio su cui si fonda l'Europa sin dal Trattato di Roma del 1957. Tradotto in termini semplici, questo significa che la Gran Bretagna non farà mai parte di un esercito europeo; non parteciperà ai salvataggi finanziari e all'euro, ma potrà prendere parte – peraltro in modo influente – alle discussioni in materia di regolamentazione finanziaria. Inoltre, precisa il Primo Ministro inglese, David Cameron, Londra avrà un ruolo incisivo anche nelle decisioni che interessano il Paese e avrà la possibilità di prendere iniziative. Un altro punto relativo alla sovranità prevede che i Parlamenti nazionali che rappresentano il 55% dei ventotto stati membri possano inoltre bloccare le iniziative legislative europee, qualora queste siano contestate.

Governance Economica – Uno dei temi più a lungo dibattuti, insieme al sistema del welfare è dato proprio dalla governance economica. La Gran Bretagna, infatti, grazie all'accordo in esame, mantiene il controllo sulle proprie banche, assicurazioni ed istituzioni finanziarie. Un'autonomia, questa, che è stata fortemente osteggiata da Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Belgio, ragion per cui si è optato per un ridimensionamento della stessa, prevedendo comunque per il Regno Unito l'obbligo di rispettare le condizioni di parità del mercato interno. Inoltre, si stabilisce che EBA (European Banking Authority) – autorità indipendente dell'UE, il cui compito è quello di garantire la stabilità finanziaria dell'Unione, nonché l'integrità, efficienza e il regolare funzionamento del sistema bancario -, ESMA (European Securities

and Markets Authority) – organismo europeo il cui compito è quello di sorvegliare il mercato finanziario europeo e di salvaguardarne la stabilità – e altre autorità europee potranno continuare a vigilare sulle attività della City. Ancora, si prevede che gli Stati appartenenti all'Eurozona debbano rispettare il mercato unico e gli interessi dei Paesi che non ne fanno parte, i quali dal canto loro dovranno astenersi dall'ostacolare la maggiore integrazione dei Paesi euro.

Competitività – In materia, l'accordo dispone che l'UE ha il compito di fare tutti gli sforzi per rafforzare il mercato interno, in particolar modo riducendo la burocrazia, il carico amministrativo, nonché i costi per le Pmi.

Welfare – L'accordo riconosce alla Gran Bretagna, infine, la possibilità di limitare l'accesso al welfare. Più precisamente, si prevede che il governo inglese possa attivare il cosiddetto «freno d'emergenza» in casi di eccezionali livelli di immigrazione. La limitazione si applicherà a tutti i lavoratori, nuovi arrivati, per un periodo di 7 anni. L'accesso ai benefici è graduale nell'arco di quattro anni, partendo da zero. Per cui, i cittadini comunitari che si rechino nel Regno Unito per lavorare potranno accedere al welfare state britannico soltanto dopo quattro anni di permanenza e comunque sempre in modo graduale. Inoltre, si stabilisce una indicizzazione degli assegni per i figli rimasti in patria sulla base del reddito medio del Paese di residenza.

Questo, a grandi linee, il contenuto dell'accordo siglato tra Unione Europea e Gran Bretagna. Come detto prima, esso diverrà vincolante ed efficace soltanto dopo il referendum. La partita adesso si giocherà dunque in casa: spetterà ai sudditi di Sua Maestà decidere se continuare a far parte della comunità dei Ventotto oppure uscirne. Subito dopo la firma dell'accordo, il dibattito politico si è infiammato e si sono già manifestate le parti contrarie alla Brexit – laburisti, Scozia e City of London – e le parti favorevoli – destra populista e una parte del governo Cameron -. La curiosità è molta, anche in vista delle possibili evoluzioni della vicenda, ma per conoscere le diverse conseguenze geopolitiche sarà necessario attendere fino al prossimo giugno.



Valeria Solesin e Giulio Regeni

un doveroso ricordo

Entrambi ventottenni, entrambi ricercatori italiani all'estero: Valeria e Giulio erano due dei cosiddetti "cervelli in fuga" da un'Italia che non regge il confronto con le più prestigiose realtà universitarie straniere, soprattutto nel campo della ricerca, e che non offre alcuna garanzia di sbocchi occupazionali gratificanti, nemmeno ai più meritevoli.

Valeria Solesin, veneziana laureatasi a Trento, proprio per queste ragioni si era trasferita a Parigi da quattro anni ormai. Studiava demografia e sociologia all'Università della Sorbona e aveva già pubblicato alcuni saggi, facendo sì che l'interesse trasfuso nella ricerca universitaria non le precludesse l'impegno nel sociale: Valeria, infatti, era anche volontaria dell'associazione umanitaria Emergency da molto tempo. I suoi studi si occupavano, inoltre, di tematiche legate alla famiglia, ai bambini, alla condizione femminile, ai clochards, nonché della comparazione tra la storia francese e quella italiana, quest'ultimo argomento a dimostrazione di un forte legame con le origini, che soltanto l'amore per la conoscenza aveva momentaneamente reciso. Questa giovane ricercatrice italiana, la sera del 13 novembre 2015, si trovava al teatro Bataclan per assistere allo spettacolo degli Eagles of Death Metal. Doveva essere una serata di svago per i giovani presenti, ma ricorderemo tutti quel che invece accadde. I terroristi, con freddezza, gridando frasi inneggianti ad Allah e contro Hollande, irruppe nel teatro sparando raffiche di colpi e facendosi poi saltare in aria. Tra le vittime di quel tragico venerdì, molti, moltissimi ragazzi, tra cui lei, Valeria.



Giulio Regeni era invece originario di Fiumicello, dottorando in economia all'Università di Cambridge, si era da sempre distinto per capacità intellettuale e curiosità, fin da quando, giovanissimo, era stato elet-



to sindaco dei ragazzi del suo paese. Dallo scorso settembre si trovava al Cairo per scrivere la sua tesi di dottorato sull'economia egiziana, che approfondiva temi caldi, quali il sindacato e il movimento operaio. Studio, questo, molto pericoloso, perché condotto sul campo in un Paese governato dal regime militare oppressivo del generale Al Sisi. Acceso da questi interessi, il giovane ricercatore italiano scriveva inoltre come giornalista freelance, documentando coraggiosamente le condizioni del lavoro e della libertà in Egitto e firmando i suoi articoli con uno pseudonimo: rinunciava al proprio nome, Giulio, per raccontare le proprie verità, per denunciare crimini e soprusi. Un grande gesto di altruismo questo, laddove il dottorato si è presto intrecciato con l'attivismo. Ma il 25 gennaio scorso, nel quinto anniversario delle dimostrazioni di piazza Tahrir, Giulio scompare. Il suo cadavere verrà ritrovato pochi giorni dopo in un fosso, presso una zona periferica del Cairo, e l'autopsia aprirà la pista dell'omicidio politico, poiché Giulio è deceduto dopo essere stato barbaramente torturato.

Qui, un doveroso – seppur breve - ricordo di due brillanti ricercatori, Valeria e Giulio, accomunati, infine, dal tragico epilogo delle loro brevi vite. Uccisi dalla stessa mano violenta di chi vuole un mondo senza democrazia, senza diritti, colpiti a morte da un boia che si nutre della negazione delle libertà. Valeria e Giulio erano cittadini impegnati contro ogni forma di razzismo e indifferenza, sul fronte della tutela dei diritti umani. Lasciano in eredità agli studiosi e ai ricercatori, la sete di giustizia e di verità che ha contraddistinto il loro operare, il desiderio di dare luce all'oscurità in cui versano le periferie del mondo. Alle istituzioni universitarie, però, il dovere e la responsabilità di guidare i figli di questa rivoluzione culturale: "Universitas come comunità di studiosi senza confini".

A cura di Chiara Violi

NOTIZIE FLASH



■ NUOVE MANSIONI: LEGITTIMO IL RIFIUTO SE RISCHIOSE PER LA SALUTE.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4502 dell'8 marzo 2016, ha stabilito che il dipendente possa rifiutarsi di svolgere delle nuove mansioni in caso di inidoneità fisica o problemi di salute. L'eventuale licenziamento per tale "giustificato motivo" verrà ritenuto illegittimo.



■ CONFERIMENTO LAUREA HONORIS CAUSA A STEFANO PALEARI.

Venerdì 11 marzo alle ore 11.00, in Aula Magna "Antonio Quistelli", l'Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria ha conferito la laurea honoris causa in Economia a Stefano Paleari, già rettore dell'Università degli Studi di Bergamo (2009/2015) e presidente della CRUI dal 2013 al 2015.



■ FIBRA OTTICA: IL NUOVO DECRETO ARRIVA IN GAZZETTA.

Il provvedimento che attua la direttiva 2014/61/UE mira a ridurre i costi dell'installazione di reti comunicazione elettronica ad alta velocità, decreta la nascita del catasto delle infrastrutture e predispone tecnologie innovative di scavo.



■ DEPENALIZZAZIONE INGIURIA.

L'ingiuria non è più reato. Lo hanno stabilito i due decreti legislativi sulla depenalizzazione del 2016, che prevedono l'abrogazione di una serie di reati ritenuti di minor allarme sociale. Al suo posto subentrerà un mero illecito civile: la persona offesa non dovrà più sporgere querela, ma rivolgersi al giudice civile per il risarcimento del danno.



■ REGGIO CALABRIA: RIPARTONO I LAVORI DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA

Il comune di Reggio Calabria e la ditta Bentini Spa hanno ufficialmente siglato l'accordo transattivo per la costruzione del nuovo Palazzo di Giustizia. Ammonta a circa 7 milioni di euro la cifra impiegata dall'Amministrazione comunale per procedere al tentativo di bonario componimento della procedura giudiziaria, in corso presso il Tribunale delle Imprese di Catanzaro.

VUOI FAR PARTE DELLA REDAZIONE DI
DIRITTO VENTUNO?

invia il tuo articolo alla mail redazione.diritto21@gmail.com

DIRITTOVENTUNO

WWW.DIGIEC.UNIRC.IT



CON IL PATROCINIO



Partecipa attivamente alla redazione o inviaci i
tuo*i* articoli contattandoci all'indirizzo email:
redazione.diritto21@gmail.com

segui*c*i su



Diritto 21